



LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO
"G. MAZZINI" LOCRI

(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE)

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 048008 -0964048045

e-mail: rcpm02000i@istruzione.it - pec rcpm02000i@pec.istruzione.it

Sito WEB : <http://liceimazzinilocri.gov.it> - CF 81001910801

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica



COMUNICAZIONE N. 187

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "G. MAZZINI"-LOCRI
Prot. 0003941 del 31/05/2018
(Uscita)

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA**

WEB/AREA PUBBLICA

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

DISPOSIZIONI PER GLI ADEMPIMENTI FINALI

A) RELAZIONI

Il giorno dello scrutinio ogni docente consegnerà la relazione, stilata secondo il modello allegato, al coordinatore di classe. Il documento dovrà costituire un esame ragionato di ciò che è stato operato durante tutto l'anno e dovrà offrire i seguenti elementi:

1. situazione finale degli alunni in relazione ai livelli di ingresso;
2. "iter" d'apprendimento;
3. assiduità nella frequenza;
4. grado di conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze;
5. criteri seguiti nell'osservazione e nella verifica dei processi di apprendimento;
6. contenuti programmatici svolti, metodi e sussidi didattici;
7. attività integrative;
8. rapporti : con le famiglie, con gli studenti, con i docenti del C.d.C. e con i docenti della Scuola

La presentazione della relazione è atto dovuto per tutte le classi, compreso le quinte.

B) PROGRAMMI

Il giorno dello scrutinio ogni docente consegnerà al coordinatore, in duplice copia, i programmi svolti per le discipline di sua competenza.

I programmi dovranno precedentemente essere comunicati agli alunni e sottoscritti da due o più alunni della classe

La presentazione del programma, sottoscritto dagli alunni, è atto dovuto per tutte le classi, compreso le quinte.

C) VOTI PROPOSTI

Per rispettare i calendari ed i tempi delle operazioni di scrutinio è necessario che **ogni docente proceda personalmente alla trascrizione dei voti e delle assenze dell'anno nel sistema ARGO, e che l'operazione sia conclusa almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio di Classe.**

I voti dovranno essere proposti unicamente con un numero intero.

Per il monitoraggio dell'inserimento dei dati sono responsabili i coordinatori di Classe i quali devono garantire che i docenti del Consiglio abbiano inserito i voti delle singole materie entro il suddetto termine.

VOTO DI CONDOTTA

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. **La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.** Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Il voto di comportamento sarà attribuito secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti in data 12/09/2017 del. n. 28

Circolare n. 46 Prot. AOODGOS/R.U./UN. 4777 MIUR DEL 7 maggio 2009

La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell'anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento. In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione. **In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169). Con riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell'O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.**

Il voto di comportamento sarà attribuito secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti

D) GIUDIZI

La proposta di voto **di classe intermedia o terminale**, dovrà essere accompagnata da un breve giudizio per gli allievi che presentano insufficienze o situazioni di eccellenza.

Particolare attenzione si dovrà prestare nella formulazione dei giudizi relativi agli alunni che non abbiano conseguito, del tutto o parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto già individuati nella programmazione iniziale.

Tali valutazioni, peraltro, per gli alunni sospesi dal giudizio dovranno essere comunicati alle famiglie.

In essi, inoltre, si dovrà fare esplicito riferimento all'esito delle attività di recupero svolte in itinere.

Il giudizio del Consiglio di Classe per l'ammissione/non ammissione degli alunni delle quinte classi all'Esame di Stato saranno formulati, durante lo svolgimento dei Consigli, con l'utilizzo del sistema ARGO.

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

Da ORDINANZA MINISTERIALE n. 350/2018

Avente per oggetto: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.

Anno scolastico 2016/2017

ART. 2

CANDIDATI INTERNI

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

- a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
- b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

- c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
- e) nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di leFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni.

Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell'elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l'assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione all'Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.

Gli aspiranti ammessi all'Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come "articolata".

2. Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell'art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.
3. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.
4. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
5. L'esito della valutazione,
 - se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
 - se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
 - Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

 - I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.
6. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito(per gli alunni del triennio), sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
7. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
8. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.". Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012.

CREDITO SCOLASTICO

Da ORDINANZA MINISTERIALE n. 257/2017

Avente per oggetto: *Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2015/2016*

ART. 8

1. La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, dal corrente anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo (art.1 del DM n.99/2009).
Per l'esame di Stato 2012/2013, i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998, n. 323). Per tutti i candidati il punteggio di credito scolastico attribuito sulla base delle precedenti tabelle, allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998, n. 323), deve essere ricalcolato dal Consiglio di classe, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 20, comma 5.
Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 10, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.
Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
6. **Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.**
7. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.
Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
8. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.
9. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. n.99/2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.
10. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).
11. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe.
12. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
13. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.
14. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.
15. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

16. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.

Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e).

Tabella A – A.S. 2012/2013 D.M.99/09

(SOSTITUISCE per tutte le classi la tabella prevista dall'art 11, comma 2 DPR 23 Luglio1998, n.32 così come già modificata dal DECRETO MINISTERIALE n. 42 del 22 Maggio 2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni ANNO SCOLASTICO 2016/17

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO D.M. 99/09		
	1^ anno Terze classi	2^ anno Quarte classi	3^ anno Quinte classi
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

E) SCRUTINI

Si fa obbligo a tutti i docenti impegnati negli scrutini di essere presenti in Istituto almeno 15 minuti prima dell'inizio degli stessi.

Inoltre, per le eventuali sostituzioni previste dalla vigente normativa, si invitano i signori **Docenti a rendersi reperibili in tutti i giorni di svolgimento degli scrutini.**

La proposta di voto che ogni docente presenta in sede di scrutinio, deve essere suffragata da adeguate motivazioni tratte da esercitazioni scritte e da accertamenti orali, affinché il Consiglio di classe possa avere sufficienti elementi per ratificare il voto proposto.

I Docenti dovranno attenersi all'osservanza delle indicazioni e delle scadenze fissate dal calendario degli scrutini finali già pubblicato con COMUNICAZIONE n.186 del 31 Maggio 2018

Gli Scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico

In caso di scrutini non effettuati, per cause impreviste o di forza maggiore, la nuova calendarizzazione degli stessi sarà comunicata dall'Ufficio del Dirigente ai docenti interessati.

Il coordinatore dovrà verbalizzare le operazioni del Consiglio e consegnare il verbale debitamente redatto lo stesso giorno, se la riunione del Consiglio si svolge in orario antimeridiano, o entro le ore 12 del giorno successivo, se la riunione del Consiglio

si svolge in orario pomeridiano.

Per il verbale dovrà essere utilizzato il modello definito dall'Ufficio del Dirigente, esso deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti, al fine di poter disporre di tutte le informazioni necessarie per evadere, in relazione alla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi, eventuali richieste di estratti da parte di chi ha interesse, nell'esercizio del proprio diritto,

Deliberazione di ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi

- Lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e nel voto di condotta è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico, se del triennio.

Deliberazione di sospensione di giudizio

- il quadro degli esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, ma non gravemente, in una o più discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno, per qualità accertate, possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni del corrente anno e l'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo. In questo caso il Consiglio di classe delibera la sospensione di giudizio.

La scuola organizza corsi di recupero, che gli studenti nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a frequentare, salvo che la famiglia non scelga di far seguire privatamente il proprio figlio.

Anche in tal caso, l'alunno al termine del periodo di sospensione, presumibilmente entro il mese di Agosto 2013, è obbligato a sostenere le "prove di verifica finale", al fine dell'accertamento funzionale allo scioglimento della sospensione del giudizio.

Ai fini della valutazione finale, perché il Consiglio di classe possa sciogliere la sospensione, concorrerà come elemento di giudizio positivo l'assidua frequenza ai corsi di "recupero estivo" e i risultati delle verifiche intermedie e finali che saranno svolte durante il corso.

Di ciò i docenti incaricati allo svolgimento dei corsi di recupero estivo dovranno dare esito con apposita relazione.

Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato

- presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e/o situazioni di profitto insufficiente, anche se non gravemente, in diverse discipline
- non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza.

Le suddette decisioni dovranno comunque rispettare i criteri deliberati dal Collegio dei docenti in data 12/09/2016 del. n. 17.

Criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami.

Il Dirigente invita i docenti ad esprimersi in merito ai criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami di stato.

Dopo un ampio dibattito il Collegio, all'unanimità, delibera quanto sotto riportato:

1. **saranno ammessi** alla classe successiva gli studenti che abbiano riportato almeno 6 in tutte le discipline condotta compresa.
2. **saranno non ammessi** alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio di giugno avranno riportato insufficienze in tre o più discipline, tali da compromettere la qualità del processo educativo e di apprendimento, per cui gli esiti formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard minimi definiti per ciascuna disciplina e contenuti nel PTOF
3. **avranno il giudizio sospeso** gli studenti che, in sede di scrutinio finale, pur avendo conseguito un voto di comportamento non inferiore a 6, non conseguano la sufficienza in una o più discipline, fino ad un massimo di tre

In tutti gli altri casi delibereranno i Consigli di classe che procederanno ad una valutazione della possibilità dei singoli alunni a raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

Il Collegio delibera inoltre i seguenti criteri di non promozione per gli che hanno avuto la "sospensione di giudizio":

- non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che, al termine degli interventi di recupero e delle verifiche finali, presentino ancora una o più insufficienze e il Consiglio di classe non ravvisi un sensibile miglioramento complessivo nelle materie oggetto delle prove.

L'ammissione agli Esami di Stato avverrà con la sufficienza in tutte le discipline e tenendo conto di quanto stabilito dalle norme vigenti. (DPR 122/2009 – ART. 6 – COMMA 1).

Gli esiti degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo.

I "corsi estivi" saranno tenuti presumibilmente nel periodo Giugno – Luglio 2018.

Le prove finali e i relativi consigli, in riunione perfetta, per gli alunni con "SOSPENSIONE DI GIUDIZIO" si svolgeranno nell'ultima decade di Agosto 2018.

Il calendario e l'orario dei corsi di "recupero estivo" saranno resi noti con affissione all'Albo della Scuola e con pubblicazione sul sito www.liceimazzinilocri.gov.it

Il calendario delle prove finali e dei consigli conclusivi sarà reso noto con Circolare del Dirigente pubblicata sul sito www.liceimazzinilocri.gov.it

F) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

I consigli delle classi seconde, visto il Regolamento emanato dal MIUR con Decreto 22/08/2007, n. 139, a conclusione dello scrutinio certificherà le competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte di ogni alunno.

G) CONSEGNA ELABORATI SVOLTI DAGLI ALUNNI, PROGRAMMI E RELAZIONI

Gli elaborati svolti dagli alunni devono essere consegnati al collaboratore scolastico sig. Musitano Paolo. I programmi, le relazioni e i giudizi devono essere consegnati, al termine delle operazioni di scrutinio, al coordinatore di classe che provvederà a portarli nell'ufficio di vicepresidenza insieme alle lettere di comunicazione di sospensione del giudizio.

H) VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO – CREDITO FORMATIVO D.M. 24 FEBBRAIO 2000 N. 49

I docenti coordinatori delle classi del triennio, nei giorni precedenti a quello fissato da calendario per lo svolgimento del Consiglio, dovranno ritirare presso l'ufficio ALUNNI la "La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi degli alunni", presentata dagli interessati entro il 15 Maggio u.s. e redigere un quadro di sintesi da presentare in sede di scrutinio per consentirne l'esame e la valutazione da parte del Consiglio (ART. 3 Comma 5 D.M. 24 FEBBRAIO 2000 N. 49) Il credito scolastico e formativo sarà attribuito secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti in data 12/09/2017 del. n. 23

Criteri di attribuzione del credito scolastico

ELEMENTO	CREDITO SCOLASTICO	CLAUSOLE
Assiduità alle lezioni	0,25	max 15 assenze
Partecipazione costruttiva al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative della didattica, curricolari ed extracurricolari, organizzate dalla scuola	0,30	corsi che prevedono un minimo di 15 ore di frequenza
Valutazione riportata nell'insegnamento della Religione Cattolica o nella Materia alternativa	0,05	valutazione Discreto
	0,10	valutazione Buono
	0,15	valutazione Ottimo
Eventuali crediti formativi documentati riconosciuti sulla base di coerenza con l'indirizzo di studio, della ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e sull'effettivo rendimento scolastico	Fino a un massimo di 0.30	
Per certificazioni PON-POR-STAGE	0,50	

I) VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI - ARTT. 2 E 14 DPR 122/2009 - CIRCOLARE N.20, PROT. N. 1483 4 MARZO 2011

Come è noto dall'anno scolastico 2010/11 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Considerato quanto contemplato nella CIRCOLARE MIUR N.20, PROT. N. 1483 4 MARZO 2011

Deroghe

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Monte ore annuale

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. **Infatti va precisato che il numero**

dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Considerato che, secondo le recenti indicazioni normative, **il monte ore annuale delle lezioni consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio**, visto l'art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione), preso atto di quanto inserito nel POF e trasmesso alle famiglie mediante comunicazione saranno applicate deroghe al limite massimo di assenze per:

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi
- ore e/o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante
- assenze, per motivi di salute, che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi di famiglia, purché preventivamente comunicate alla Scuola dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

I coordinatori di classe devono presentare al Consiglio uno screening dei casi a rischio, per consentire l'esame e la valutazione *nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni del MIUR.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Sacco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*